



Comune di Arquata Scrivia

Provincia di Alessandria

P.zza S. Bertelli, 21 – 15061 Arquata Scrivia Tel 0143-600411 - Fax 0143-600417
Codice Fiscale: 00274600063 - Cod. IBAN: IT45 T 05696 01400 000040800X56
P.E.C.: comune.arquatascrivia.al@legalmail.it

Servizio SEGRETERIA - AFFARI ISTITUZIONALI

Determinazione n.471 del 21/10/2025

N. per servizio 59

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A PERSONALE DIPENDENTE AREA ISTRUTTORI A SVOLGERE PRESTAZIONI LAVORATIVE PRESSO L'UNIONE DI COMUNI MONTANI VAL LEMME (EX ART.1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30.12.2004 N. 311).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, relativi ai Responsabili dei Servizi;
- gli artt. 169 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi alla gestione del bilancio;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 163 comma 3 del D.Lgs nr. 267/2000.

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto.

VISTE le deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 36 in data 30/04/18 ad oggetto “Riorganizzazione servizi comunali – determinazioni;
- n. 42 in data 16/05/19 ad oggetto “Riorganizzazione servizi comunali–ulteriori determinazioni.

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del Decreto Sindacale nr. 14 in data 12/08/2025 di rinnovo affidamento di incarichi di elevata Responsabilità, già titolari di P.O., ai Responsabili dei servizi comunali;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente (adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 22/01/1999 n. 7 e ssnn).

ATTESTATA la regolarità amministrativa della procedura seguita ai sensi e per gli effetti del “Regolamento controllo interno di gestione e regolarità delle procedure amministrative” adottato con D.C.C. n. 2 del 31/01/2013.

DATO ATTO che:

- con verbale di deliberazione n. 7 in data 10/03/2025 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027.
- con verbale di deliberazione n. 28 in data 10/04/2025 la Giunta comunale ha approvato il P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027.

VISTO il testo unico (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.).

DATO ATTO altresì:

- della conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d'attribuzione del finanziamento di cui sopra;
- che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione.

RICHIAMATO l'art. 1 c. 557 della legge 30.12.2004 n. 311 (finanziaria 2005), che recita: *“ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.*

PRESO ATTO che il limite demografico dei 5000 abitanti per il ricorso allo scavalco di eccedenza è stato esteso, dapprima ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (D.L. 44/2023, art. 3 c. 6 bis, convertito in L.74/2023) e successivamente ai comuni con popolazione sino a 25.000 abitanti (D.L. 75/2023, art. 28 ter, convertito in L. 112/2023). Si rammenta che l'art. 3, comma 6-bis, del D.L. n. 44/2023, come convertito in legge, aveva già innalzato tale soglia da 5.000 a 15.000.

RICHIAMATE le deliberazioni della giurisprudenza contabile (SCR Puglia, deliberazione n. 80/2022/PAR; SCR Molise deliberazione n. 109/2017/PAR e n. 105/2016/PAR; SCR Lombardia n. 3/2009/PAR).

DATO ATTO che:

- l'incarico in esame – ex art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004 – come chiarito dalle pronunce della Corte dei Conti – non rientra nel novero degli “incarichi di studio, ricerca e consulenza” di cui all'art.7, commi 6 e ss. del D. Lgs.165/2001;
- la fattispecie in questione, come precisato dalla Sezione Autonomie con deliberazione n.23/2016, può essere applicata attraverso lo schema secondo il quale il comune di piccole dimensioni costituisce col dipendente dell'altro ente un rapporto di lavoro ulteriore e diverso, consentito dalla deroga all'esclusività che, secondo la giurisprudenza amministrativa, pone la norma;
- la circolare Ministero dell'Interno n. 2 del 26.05.2014 ha dichiarato che la fattispecie di cui all'art. 1, comma 557, Legge 311/2004, rappresenta una normativa speciale ed in quanto tale, prevalente rispetto alla disciplina generale dell'unicità del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art.53 del D. Lgs. 165/2001 e pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato, può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5000 abitanti (oggi 25.000), al di fuori delle 36 ore e per un massimo di 12 ore settimanali;
- secondo i più recenti orientamenti delle Sezioni regionali della Corte dei Conti la formula organizzativa introdotta dall'art.1, comma 557, della Legge 311/2004, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Il citato comma 557 detta, infatti, una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di 5000 (ora 25.000) abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;

CONSIDERATO che il dipendente Omissis (CF...OMISSIS...) ha avanzato richiesta in data 22/09/2025 registrata al protocollo 14324/2025 al fine di svolgere prestazioni di lavoro extra lavorative presso il servizio tecnico dell'Unione di Comuni Montani Val Lemme (Carrosio, Fraconalto e Parodi Ligure) con sede in via Odino n. 71 a Carrosio (AL) P.Iva 8300350062 ai sensi dell'art. 1 c. 557 della legge 311/2004, per il periodo dall' 01.01.2026 al 31.12.2026 per un massimo di 12 ore settimanali al di fuori dell'orario di ufficio, già autorizzato per un analogo periodo nel 2025;

VALUTATO che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione dell'Ente utilizzatore, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità altrimenti non rinvenibile;

APPURATO il rispetto della disciplina sopra richiamata, in quanto:

- l'UNIONE DI COMUNE MONTANI VAL LEMME (Carrosio, Fraconalto e Parodi Ligure) ha popolazione inferiore a 25.000 abitanti;
- la prestazione lavorativa presso l'Unione di Comuni Montani Val Lemme è prevista per massimo n. 12 ore settimanali, extra orario contrattuale a tempo pieno;
- la prestazione lavorativa presso l'Unione, meglio sopra identificata, non reca pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Arquata Scrivia e non interferisce con i compiti istituzionali della dipendente;
- l'attività presso la predetta Unione è quella ascrivibile al profilo professionale e all'area degli istruttori ricoperta dalla dipendente presso il Comune di Arquata Scrivia;

RICORDATO che, ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina di incarichi extra istituzionali approvato con DGC n. 95 in data 29/11/2023 e modificato con DGC 66 del 31/10/2024, l'attività del dipendente presso l'Unione di Comuni Montani Val Lemme non deve assumere carattere di prevalenza economica rispetto all'impiego alle dipendenze del Comune e l'incarico non deve comportare a favore del dipendente un compenso lordo che, né complessivamente, né rapportato pro quota e sommato con i compensi percepiti per altri incarichi di qualsiasi tipologia nel corso dell'anno solare, risulti superiore al 30% della retribuzione annua linda corrisposta a qualunque titolo nell'esercizio finanziario precedente dal Comune di appartenenza;

PRESO ATTO della comunicazione integrativa relativa al compenso previsto presentata dal dipendente registrata al protocollo n. 15403 in data 14/10/25 dalla quale si evince il rispetto relativo al compenso di cui sopra.

ATTESO che per questo Ente non vi sono riflessi di natura economica;

VISTO il nulla osta di competenza rilasciato dal Responsabile del servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente in data 3 ottobre 2025 registrato al protocollo n. 14918/2025 dell'Ente.

PRESO ATTO altresì del nulla osta della Giunta Comunale espresso con la Direttiva n. 4/2025 pervenuta in data odierna.

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il dipendente Omissis, a svolgere prestazioni lavorative presso l'Unione di Comuni Montani Val Lemme, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della legge 311/2004, per un massimo di 12 ore settimanali dall'1.01.2026 a tutto il 31.12.2026.

Tutto ciò premesso e considerato;

VISTO l'art. 5 del D. Lgs. 165/2001;

VISTO il T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento per la disciplina di incarichi extra istituzionali approvato con DGC n. 95 in data 29/11/2023 e successivamente modificato con DGC 66 in data 31/10/2024.

DETERMINA

1.DI AUTORIZZARE, per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate, il dipendente Omissis, (C. F. BSILSS80L15F965E...OMISSIS...) in servizio a tempo pieno e indeterminato con inquadramento nell'Area degli Istruttori a svolgere prestazioni extra lavorative presso l'Unione di Comuni Montani Val Lemme, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della legge 311/2004, per un massimo di 12 ore settimanali dall'1.01.2026 a tutto il 31.12.2026, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro.

2.DI PRECISARE che la presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:

- l'orario di lavoro presso l'Ente utilizzatore non deve pregiudicare il normale svolgimento dei compiti assegnati al dipendente nel comune di appartenenza;
- l'Ente utilizzatore avrà cura di applicare le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale;
- l'Ente utilizzatore deve provvedere al finanziamento delle somme necessarie per il pagamento dei compensi retributivi, degli oneri riflessi e dell'IRAP secondo l'inquadramento della dipendente;
- l'attività del dipendente presso l'Unione di Comuni Montani Val Lemme non deve assumere carattere di prevalenza economica rispetto all'impiego alle dipendenze del Comune e l'incarico non deve comportare a favore del dipendente un compenso lordo che, né complessivamente, né rapportato pro quota e sommato con i compensi percepiti per altri incarichi di qualsiasi tipologia nel corso dell'anno solare, risulti superiore al 30% della retribuzione annua lorda corrisposta a qualunque titolo nell'esercizio finanziario precedente dal Comune di appartenenza;

3.DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si intende assolto l'obbligo di rilascio del parere di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 5 del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

4.DI DISPORRE che copia del presente provvedimento venga trasmessa:

- al servizio Segreteria per inserimento nell'apposito registro delle determinazioni organizzative ed affissione all'Albo pretorio per giorni 15 consecutivi, nonché, per quanto di competenza, ai fini degli adempimenti connessi alla "Anagrafe delle Prestazioni",
- al dipendente interessato,
- all'UNIONE DI COMUNI MONTANI VAL LEMME,

5.DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale.

6.DI DARE ATTO di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.; dell'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

- giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- oppure in alternativa:
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

**Il Responsabile del servizio
SEGRETERIA - AFFARI ISTITUZIONALI**
F.to: ZANASSI dott. ERCOLE

